



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 9 MARZO 2004

N. 27

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 111

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 24 giugno 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della ditta "E.T.A. s.r.l."

Pag. 2989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 128

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 1 ottobre 2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Castellana Grotte ai sensi della l.r. n°

34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di opifici industriali da parte del Consorzio "Castellana Cresce s.r.l."

Pag. 2990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 129

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 08/09/2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Massafra ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di una struttura alberghiera da parte della ditta "O.C.M. Appia s.r.l."

Pag. 2991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 130

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 25/02/2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Massafra ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la

realizzazione del comprensorio di insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale sul territorio comunale di Massafra da parte del Consorzio "Campus delle Imprese Joniche".

Pag. 2992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 131

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 08/09/2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Melendugno ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico - ricettivo esistente "Grand Hotel Araba Fenice" da parte della ditta "S.I.A.T. s.r.l."

Pag. 2993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 132

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 10 gennaio 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un complesso industriale di calcestruzzi preconfezionati da parte della ditta "Ramundo Calcestruzzi s.r.l."

Pag. 2994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 133

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 1 aprile 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un centro turistico - alberghiero da parte del Sig. La Monaca Michele.

Pag. 2995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 134

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 8 settembre 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un impianto per logistica e trasporti nazionali ed esteri, confezionamento prodotti agricoli, lavorazione di materiali per imballaggio e spedizione merci da parte della ditta "T.M.P. Traslochi Mario Palermo s.r.l."

Pag. 2996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 135

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 8 settembre 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale da parte della ditta "A.T.I. - Capogruppo Avezzano Michele"

Pag. 2997

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 111

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 24 giugno 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della ditta "E.T.A. s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 134 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 24 giugno 2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA appositamente "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 573 del 17 aprile 2003 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 66 del 18 luglio 2003, con la quale il Consiglio Comunale di MANFREDONIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole a condizione espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 24532 del 09.12.2003;

VISTO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dal-

l'art. 1.03, e pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento, oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "E.T.A. s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di MANFREDONIA, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di MANFREDONIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della ditta "E.T.A. s.r.l." sottoscritto in data 24 giugno 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a

carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 25 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 128

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 1 ottobre 2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Castellana Grotte ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di opifici industriali da parte del Consorzio "Castellana Cresce s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 1 ottobre 2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di CASTELLANA GROTTTE apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1150 dell'8 agosto 2002 per la realizzazione di opifici industriali in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 104 del 31 ottobre 2002, con la quale il Consiglio Comunale di CASTELLANA GROTTTE ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" del PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e con la delibera G.R. n. 1150 dell'8108/2002 è stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati nella narrativa della predetta delibera n. 1150/2002, e fermo restando per gli interventi esecutivi di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio delle concessioni edilizie stante il vincolo paesaggistico ex D.Lgs n. 490/99 gravante sulle aree interessate dall'Intervento in questione;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura del Consorzio "CASTELLANA CRESCE s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di CASTELLANA GROTTTE, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso, che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di CASTELLANA GROTTTE, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di opifici industriali da parte del Consorzio

“CASTELLANA CRESCE s.r.l.” sottoscritto in data 1 ottobre 2002 dalla Regione Puglia e dal Comune di CASTELLANA GROTTI in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 129

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 08/09/2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Massafra ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di una struttura alberghiera da parte della ditta “O.C.M. Appia s.r.l.”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 08/09/2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Massafra apposito “Accordo di Programma”, autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1317 del 02/08/2003 per la realizzazione di una struttura alberghiera in variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed adottato (PRG).

VISTA la deliberazione n° 97 del 30/09/2003, con la quale il Consiglio Comunale di Massafra ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, il suddetto “Accordo di Programma”;

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade all'interno del territori costruiti (zona omogenea di tipo “B” nel PF vigente e nel PRG adottato) definiti dall'art. 1.03 punto 5 delle NTA del PUTT (approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000) e di conseguenza la presente variante urbanistica è esentata dal preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 della citata N.T.A. del PUTT;

VISTO che, l'area d'intervento non è inclusa nelle Zone SIC e/o ZPS di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 12/04/2000 né ricompresa nella perimetrazione del SIC e/o ZPS approvata con delibera dalla Giunta Regionale n. 1157 dell'8/08/2002 pubblicata sul BUR 115 e che l'insediamento produttivo oggetto di A. di P. non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non rientra, per dimensione, a quanto fissato dall'allegato B della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta “O.C.M. Appia s.r.l.” dovrà essere fornita al Comune di Massafra idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed adottato (PRG) del Comune di Massafra l'Accordo di Programma" per la realizzazione di una struttura alberghiera da parte della ditta "O.C.M. Appia s.r.l." sottoscritto in data 08/09/2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di Massafra in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate l'originario regime urbanistico previsto nello strumento urbanistico generale vigente.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione

e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 130

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 25/02/2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Massafra ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione del comprensorio di insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale sul territorio comunale di Massafra da parte del Consorzio "Campus delle Imprese Joniche".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 25/02/2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Massafra apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 42 del 11/02/2003 per la realizzazione del comprensorio di insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale in variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed adottato (PRG).

VISTA la deliberazione n° 19 del 25/03/2003, con la quale il Consiglio Comunale di Massafra ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade in ambito esteso di tipo "E" nel PUTT (approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000) e di conseguenza la presente variante urbanistica è esentata dal preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 della citata N.T.A. del PUTT;

VISTO che, l'area d'intervento non è inclusa nelle Zone SIC e/o ZPS di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 12/04/2000 né ricompresa nella perimetrazione del SIC e/o ZPS approvata con delibera dalla Giunta Regionale n. 1157 dell'8/08/2002 pubblicata sul BUR 115 e che l'insediamento produttivo oggetto di A. di P., e tutte le attività previste dai singoli insediamenti non sono assoggettabili alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompresi negli allegati A e B della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura del Consorzio "Campus delle Imprese Joniche" dovrà essere fornita, al Comune di Massafra idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed adottato (PRG) del Comune di Massafra l' "Accordo di Programma" per la realizzazione del comprensorio di insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale da parte del Consorzio "Campus delle Imprese Joniche" sottoscritto in data 25/02/2003 della Regione Puglia e dal Comune di Massafra in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nello strumento urbanistico generale vigente. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 131

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 08/09/2003 tra Regione Puglia ed

il Comune di Melendugno ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico - ricettivo esistente "Grand Hotel Araba Fenice" da parte della ditta "S.I.A.T. s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 8/09/2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Melendugno apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1110 del 22/07/2003 per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-ricettivo esistente "GRAND HOTEL ARABA FENICE" in variante allo strumento urbanistico vigente.

VISTA la deliberazione n° 83 del 7/10/2003, con la quale il Consiglio Comunale di Melendugno ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade all'interno dei "Terreni costruiti" definiti dall'art. 1.03, punto 5 delle N.T.A del PUTT (approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000) così come perimetrati con la delibera del Consiglio Comunale di Melendugno n. 32 del 22/05/2001, e di conseguenza la presente variante urbanistica è esentata dal preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 della citata N.T.A. del PUTT;

VISTO che, l'area d'intervento non è inclusa nelle Zone SIC e/o ZPS di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 12/04/2000 né ricompresa nella perimetrazione del SIC e/o ZPS approvata con delibera dalla Giunta Regionale n. 1157 dell'8/08/2002 pubblicata sul BUR 115 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto per dimensioni non rientra tra gli interventi previsti dall'allegato B punto B2.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "S.I.A.T. S.r.l. dovrà essere fornita, al Comune di Melendugno idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico del Comune di Melendugno l'Accordo di Programma" per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-ricettivo esistente "GRAND HOTEL ARABA FENICE" da parte della ditta "S.I.A.T. S.r.l." sottoscritto in data 8/09/2003 della Regione Puglia e dal Comune di Melendugno in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nello strumento urbanistico generale vigente.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 132

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 10 gennaio 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un complesso industriale di calcestruzzi preconfezionati da parte della ditta "Ramundo Calcestruzzi s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 10 gennaio 2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito "Accordo di Programma". autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1877 del 18 novembre 2002 per la realizzazione di un complesso industriale di calcestruzzi preconfezionati in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 11 del 4 febbraio 2003, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole a condizione espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 20349 del 18.11.2003;

VISTA la determina del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 246 del 15/09/2003 con la quale la ditta "RAMUNDO Calcestruzzi s.r.l." è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera rivenienti dall'impianto di produzione di calcestruzzo premiscelato;

VISTO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territo-

riali estesi” ed al titolo III “ambiti territoriali distinti” del citato PUTT, così come definiti dall’art. 1.03, e pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all’art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l’approvazione della variante urbanistica;

VISTO che l’area d’intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l’intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati “A” e “B” della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all’atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta “RAMUNDO Calcestruzzi s.r.l.” dovrà essere fornita, al Comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d’uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell’art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l’approvazione dell’Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E’ approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l’ “Accordo di Programma” per la realizzazione di un complesso industriale di calcestruzzi preconfezionati da parte della ditta “RAMUNDO Calcestruzzi s.r.l.” sottoscritto in data 10 gennaio 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l’Intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell’art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 133

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 1 aprile 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un centro turistico - alberghiero da parte del Sig. La Monaca Michele.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell’art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 1 aprile 2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito “Accordo di Programma”. autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 300 del 25 marzo 2003 per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in variante allo strumento urbanistico Vigente;

VISTA la deliberazione n° 22 del 29 aprile 2003, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma del-

l'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma".

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 23571 del 3.12.2003;

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" del PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e con la delibera G.R. n. 300 del 25.03.2003 è stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. S.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati nella narrativa della predetta delibera n. 300/2003, e fermo restando per gli interventi esecutivi di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio delle concessioni edilizie stante il vincolo paesaggistico ex D.lgs n. 490/99 gravante sulle aree interessate dall'intervento in questione;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura del Sig. LA MONACA Michele dovrà essere fornita, al Comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un centro turistico - alberghiero da parte del Sig. LA MONACA Michele sottoscritto in data 1 aprile 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 27 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 134

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 8 settembre 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un impianto per logistica e trasporti nazionali ed esteri, confezionamento prodotti agricoli, lavorazione di materiali per imballaggio e spedizione merci da parte della ditta "T.M.P. Traslochi Mario Palermo s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art. 1.03, e pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "T.M.P. Traslochi Mario Palermo s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un impianto per logistica e trasporti nazionali ed esteri, confezio-

namento prodotti agricoli, lavorazione di materiali per imballaggio e spedizione merci da parte della ditta "T.M.P. Traslochi Mario Palermo s.r.l." sottoscritto in data 8 settembre 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento, non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 11.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 135

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 8 settembre 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale da parte della ditta "A.T.I. - Capogruppo Avezzano Michele".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 8 settembre 2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito "Accordo di Programma", auto-

rizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1299 del 2 agosto 2003 per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 60 del 30 settembre 2003, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" del PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art. 1.03, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nel SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta A.T.I. - Capogruppo Avezzano Michele" dovrà essere fornita, al comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale da parte della ditta A.T.I. - Capogruppo Avezzano Michele" sottoscritto in data 8 settembre 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 27 febbraio 2004

Fitto